

Associazione GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUILEIESE

Estratto Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci

L'anno 2022, il giorno 21 alle ore 18:00 presso "La Cantina Brojli" sita in Aquileia (Ud) alla Via Beligna 30/d, giusta convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo Archeologico Aquileiese, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUILEIESE, per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- Discussione ed approvazione modifiche ed adeguamenti dello Statuto dell'associazione, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti:(elenco come da allegato) Per un totale di numero 30 soci di cui 28 in presenza e 2 in delega.

I presenti indicano quale Presidente dell'Assemblea Sig. Bruno Korosic e viene nominato Segretario il sig.ra Maria Cristina Rigonat.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, illustra i motivi per cui è opportuno adeguare lo statuto conformemente al Codice del terzo settore, dando mandato al Presidente, quale rappresentante legale, di richiedere l'iscrizione nell'apposito registro delle ODV.

Il Presidente procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente.

Al termine, dopo un'ampia discussione, viene deliberato con 29 voti a favore per alzata di mano ed 1 astenuto per alzata di mano, gli adeguamenti apportati e di adottare il nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

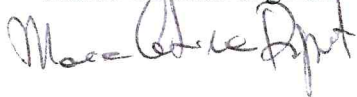
L'assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto che si allega al presente verbale e successivamente di espletare tutte le formalità necessarie a formalizzare quanto deliberato.

L'Assemblea delega il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 19:00, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

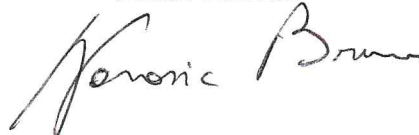
Il Segretario

Maria Cristina Rigonat



Il Presidente

Bruno Korosic



Associazione GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUILEIESE

FOGLIO PRESENZE

L'anno 2022, il giorno 21 alle ore 18.00 presso CANTINA BELL'ACQUA sita in AQUILIA alla Via BEUKNA, giusta convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo del C.A.A., si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUILEIESE, per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- Discussione ed approvazione modifiche ed adeguamenti dello Statuto dell'associazione, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- 1) SILVIA BLASON SORCEL *Silvia Sorcel*
- 2) GABRIELE CAIAZZA *Gabriele Caiazza*
- 3) LUIGI GOAT *Luigi Goat*
- 4) VAUDA TERZI *Vauda Terzi*
- 5) TULLIO VITINI *Tullio Vitini*
- 6) LAURA SALVADOR *Laura Salvador*
- 7) BRUNO KOROSIC *Bruno Korosic*
- 8) ANTONIQUA TESTA *Antoniqua Testa*
- 9) LUIGINO TOMAT *Luigin Tomat*
- 10) MARIA VISINTINI (IN DELEGATA GABRIELE CAIAZZA) *Maria Visintini*
- 11) DINO COLIMASSI *Dino Colimassi*
- 12) ORNELLA POZZARO *Ornella Pozzaro*
- 13) ELISABETTA STEFANEL *Elisabetta Stefanel*
- 14) PATRIZIA GUERRA *Patrizia Guerra*
- 15) FLORA NICOLETO *Flora Nicolito*
- 16) CLAUDIA GIORDANI *Claudia Giordani*
- 17) CORRADO FRANCESCHI *Corrado Franceschi*
- 18) GIANCARLO AIZZA *Giancarlo Aizza*
- 19) ELIDE PAULIN *Elide Paulin*
- 20) SILVANO VOGRIG *Silvano Vogrig*
- 21) VERA NOCENT *Vera Nocent*
- 22) MARIA CRISTINA RIGOMATI *Maria Cristina Rigomati*
- 23) MARIA PIA DAMIGNON (IN DELEGATA A SILVANO CRISTON) *Maria Pia Damignon*
- 24) SEVERINO CRISTON *Severino Criston*
- 25) PRIMO SANDRU *Primo Sandru*
- 26) GILBERTO UNFER *Gilberto Unfer*
- 27) ALVIANO SCARIEL *Alviano Scariel*
- 28) FRANCESCA STORSO *Francesca Storso*
- 29) GIUSEPPE POLO *Giuseppe Polo*
- 30) DENI FIER *Deni Fier*
- 31)

Il Segretario
MARIA CRISTINA RIGOMATI
Maria Cristina Rigomati

Il Presidente
BRUNO KOROSIC
Bruno Korosic 1

Il/la sottoscritto/a MARIA VISINTINI

delega il/la sig. GABRIEL CALAZZA

a rappresentarlo/a nell'Assemblea straordinaria del Gruppo Archeologico Aquileiese, indetta il giorno 21 maggio 2022.

Firma Manuela

Il/la sottoscritto/a MARIA PIA DANI

delega il/la sig. SEVERINO ALCIDE GRATON

a rappresentarlo/a nell'Assemblea straordinaria del Gruppo Archeologico Aquileiese, indetta il giorno 21 maggio 2022.

21.05.2022 Firma M. P. Dani



Registrato a Cervignano del Friuli

al n. 1004 Serie 3 liquidato

27 MAG. 2022

27 MAG. 2022

IL COORDINATORE DI TEAM
Guido Ronazzi

* Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

La presente modifica dello Statuto

è esente da imposta di registro e dall'imposta di bollo

ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017

in quanto trattasi dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore

Associazione GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUILEIESE

Statuto

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Disposizioni generali

Il presente Statuto, regolarmente approvato dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUILEIESE - ODV., tenutasi il giorno 21 maggio 2022, sostituisce a tutti gli effetti ogni altro statuto precedentemente approvato.

Art. 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e della normativa in materia, in forma di associazione non riconosciuta, un'organizzazione di volontariato denominata Associazione GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUILEIESE - ODV (in seguito indicata anche solo "Associazione").

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, come descritto in particolare all'art. 6 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede in Aquileia (Ud), via Grandi, 10.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazioni dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il *quorum* previsto per le modifiche statutarie.

Art. 3

Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4

Oggetto sociale

L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico - partitica, religiosa o razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, mediante lo svolgimento di attività, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati o delle persone aderenti ad altre associazioni ed enti associati per il raggiungimento di comuni finalità.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolgerà una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dall'art. 5, comma 1, lett. da a) a z) del Codice del Terzo Settore. In particolare, svolgerà le attività di cui:

- lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.;
- lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera j): radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art. 16, comma 5, L. 6 agosto 1990 n. 233 e s.m.i.;
- lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera l): formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera m): servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da enti del Terzo Settore;
- lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

L'Associazione intende anche :

- promuovere e diffondere la cultura archeologica e l'interesse per il patrimonio archeologico nazionale ed internazionale e per i problemi dell'Archeologia Friulana ed Aquileiese in particolare.
- favorire la diffusione di opere di divulgazione archeologica;
- In generale, svolgere qualsiasi attività che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali e collaborare a tutte le iniziative, anche di altre associazioni, che perseguono gli stessi fini.
- sviluppare qualsiasi forma di attività tendente ad avvicinare i giovani, incoraggiando le loro iniziative culturali, artistiche sociali e ricreative;
- promuovere manifestazioni, gite, escursioni, festeggiamenti;
- sviluppare scambi atti ad avvicinare i popoli con lo spirito di promuovere e favorire il processo di amicizia e pace fra le genti;

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l'Associazione intende anche promuovere varie attività, quali:

- attività culturali quali convegni, conferenze, mostre, dibattiti, seminari, proiezione di film e documentari, insegnamento della storia;
- gite culturali e ricreative, organizzazioni e partecipazione ad attività in genere legate alla promozione della ricerca archeologica;
- attività di formazione quali corsi di perfezionamento teorico/pratico su temi storico/archeologici istituzione di gruppi di studio e ricerca, insegnamento negli istituti scolastici ed organizzazione di stage di ricerca;
- attività editoriale quali pubblicazione di atti di convegni e di seminari, nonché di studi e di ricerche compiuti nell'ambito storico/archeologico.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Titolo II

SOCI

Art. 5

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato. In ogni caso, esso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35, comma 3 del Codice del Terzo Settore, che condividono le

medesime finalità e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera e/o con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli associati e non opera discriminazioni in relazione all'ammissione degli stessi e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Chi intende essere ammesso in qualità di associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Spetta al Consiglio direttivo deliberare sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotato, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo stato di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni in violazione del presente comma e che quindi introducono criteri di ammissione a termine, strumentali e/o limitative di diritti.

Art. 6

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati, purché in regola con la quota associativa, hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente alle assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi associativi;
- eleggere gli organi associativi e essere a loro volta eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente autorizzate, sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annuali stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 7

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, morosità od esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale adotterà apposita deliberazione che sarà comunicata all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Consiglio direttivo provvede al sollecito di pagamento con raccomandata A/R, posta elettronica, fax, telegramma o messaggistica istantanea di qualsiasi forma, che garantisca l'avvenuta lettura della comunicazione inviata. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento senza che sia pervenuto il pagamento, o adeguata giustificazione, il rapporto associativo nei confronti del socio si intende risolto.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipare all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che hanno cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono in ogni caso al disposto di cui all'art. 24 del Codice Civile.

Titolo III

ORGANI SOCIALI

Art. 8

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea;
- Consiglio direttivo o Organo di Amministrazione;
- Presidente;

- l'Organo di controllo
- il Revisore legale dei conti

Art. 9 Assemblea

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale, nel caso di minori, tale diritto viene esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale o chi la esercita.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno. La convocazione viene spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

In caso di socio minore viene convocato il genitore, conferendogli così il diritto a parteciparvi ed intervenire in nome e per conto del socio rappresentato.

Gli associati potranno essere informati anche tramite innovativi mezzi di comunicazione, ad esempio tramite posta elettronica, che garantisca l'avvenuto ricevimento della comunicazione inviata.

Le sedute potranno svolgersi anche in modalità di videoconferenza, con l'informazione contenuta nella convocazione, garantendo la verbalizzazione della seduta e la verifica delle deliberazioni.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 (trenta) aprile.

L'Assemblea può essere convocata anche qualora il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, da presentare per iscritto al Consiglio direttivo. In questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni successivi alla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei Soci presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata (maggioranza dei soci iscritti) sulle proposte di modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 10 Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio preventivo e consultivo;
- approva le direttive del Consiglio direttivo sull'attività svolta e da svolgere;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto con le maggioranze previste dall'art. 21, comma 2 del Codice Civile;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze previste dall'art. 21, comma 3 del Codice Civile, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della stessa, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dal successivo art. 30 del presente statuto;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione, e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati per la libera consultazione.

Art 11

Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato possiede un voto, hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Il Segretario è incaricato di verbalizzare lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione

Art. 13

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo compete:

- eleggere, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo;
- dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- promuovere e coordinare ogni attività utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare quote sociali;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Gli associati potranno essere informati anche tramite innovativi mezzi di comunicazione, ad esempio tramite posta elettronica, che garantisca l'avvenuto ricevimento della comunicazione inviata.

Le sedute potranno svolgersi anche in modalità di videoconferenza, con l'informazione contenuta nella convocazione, garantendo la verbalizzazione della seduta e la verifica delle deliberazioni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle sedute del Consiglio direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio direttivo è generale. Pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, dei quali cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente collabora direttamente con il Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni.

Art. 15 Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente, che ne è responsabile, e coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- curare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, i quali sono custoditi presso la sede dell'Associazione;
 - aggiornare il libro dei soci e il libro dei volontari;
 - conservare gli atti del Consiglio direttivo;
 - curare la corrispondenza dell'Associazione.

Art. 16 Economo

L'Economo collabora con il Presidente, che ne è responsabile.

È compito dell'Economo:

- curare gli affari economici ordinari e assolvere agli obblighi fiscali e contributivi dell'Associazione;
- conservare la documentazione contabile e gli inventari dei beni dell'Associazione. La documentazione sarà conservata presso la sede dell'Associazione.
- predisporre lo schema del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

• Art. 17

Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

L'Organo di controllo, monocratico:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche ai sensi del D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231, se applicabile;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso deve essere costituito da un revisore legale legalmente iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere informazioni ai membri del Consiglio direttivo sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

Revisore legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti, iscritto al relativo registro.

Il Revisore dei conti è organo in composizione monocratica.

Art. 19

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 20

Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo quanto disposto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure per lo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie ai sensi dell'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati

Titolo IV

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

Art. 22

Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- le quote di associazione che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti a qualsiasi titolo;
- ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 24

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo finanziamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse come segue:

- quote associative,
- contributi pubblici e privati,
- donazione e lasciti testamentari,
- rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi,
- attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 25

Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale con decorrenza dal 1° (primo) gennaio di ogni anno solare.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato entro il 30 (trenta) aprile, ovvero entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio viene redatto nelle forme previste dagli art. 13, comma 1 e 2 ed art. 14, comma 1 del D. lgs 117/17 e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio sociale verrà redatto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 del D. lgs 117/17 e il Consiglio direttivo esplicherà tutte le attività connesse e curando l'informativa sociale.

Art. 26

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci;
- libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- registro degli inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi, prendendone visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 27

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni sono deliberate dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 56, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Esse sono stipulate dal Presidente, mentre il Consiglio direttivo ne determina le modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione a cura del Presidente.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29

Regolamento interno

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato o comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 30

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile o comunque quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano vigente.

Art. 31

Norma transitoria

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo sua approvazione e produce effetti dalla data di registrazione.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente

Gerardo Bruno

Il Segretario

Marie Claire D'Amico



12 7 MAG. 2022

Registrato a Cervignano del Friuli II

Allegato A all'Atto n. 1004 Serie 3

IL COORDINATORE DI TEAM
Guido Tonazzi

* Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca